

# DECISIONI CECA

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1990

che autorizza gli Stati membri a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni per l'immissione in consumo di taluni prodotti siderurgici originari dei paesi terzi contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e ammessi in libera pratica nella Comunità

(90/459/CECA)

### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

viste le richieste presentate dagli Stati membri,

considerando che, secondo le disposizioni del trattato CECA, il principio della libera circolazione si estende necessariamente ai prodotti originari dei paesi terzi ammessi in libera pratica in uno Stato membro;

considerando che negli scambi intracomunitari queste disposizioni sono di ostacolo al requisito, sia pure soltanto formale, delle licenze di importazione o di qualsiasi altra procedura analoga;

considerando che, per far fronte alla crisi nel settore della siderurgia, la Commissione ha adottato misure che incidono sia sul piano interno sia su quello esterno; che, in tale contesto, sono state adottate misure nei confronti delle importazioni di taluni prodotti originari di taluni paesi terzi, al fine di assicurare il rispetto delle tradizionali correnti di scambio fra la Comunità e tali paesi anche a livello regionale;

considerando che tuttavia l'insieme di tali misure non è tale da eliminare il rischio di deviazioni di traffico dei prodotti di cui trattasi;

considerando che, in tali circostanze, occorre assicurare in primo luogo una conoscenza completa delle importazioni di

prodotti originari dei paesi terzi in libera pratica prevedibili in taluni Stati membri e delle condizioni alle quali esse vengono effettuate; che occorre pertanto autorizzare gli Stati membri ad istituire una sorveglianza preventiva su tali importazioni, subordinandole alla concessione di un titolo di importazione;

considerando che è necessario mantenere in essere per un periodo transitorio il sistema d'informazione così predisposto; che è tuttavia d'uopo limitare il campo d'applicazione della sorveglianza in conseguenza della riduzione, decisa per il 1990, della gamma dei prodotti e dei paesi d'origine contemplati dalle misure esterne;

considerando che i titoli devono essere rilasciati in modo automatico, entro determinati termini e per tutti i quantitativi richiesti; che tale automaticità esclude un uso del sistema secondo modalità che ne aggravino gli effetti restrittivi oltre quanto è necessario per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito;

considerando che tali misure di sorveglianza devono essere rigorosamente limitate nel tempo;

considerando che, al fine di evitare che il controllo dell'origine costituisca un ostacolo agli scambi intracomunitari, occorre prevedere che, in generale, nel momento in cui vengono assolve le formalità di importazione di un prodotto proveniente da un altro Stato membro, gli Stati membri debbano limitarsi a chiedere all'importatore una semplice dichiarazione relativa all'origine del prodotto, nella misura in cui l'importatore possa ragionevolmente conoscerla;

considerando che è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione periodicamente i risultati della sorveglianza,